

Attenzione ai giorni festivi

CENTRO STUDI

Circolare n. 05 del 2017



Carissimi amici e amiche,

Molti saranno in vacanza, ma riteniamo importante inviare a tutti un “gift” da leggere magari in spiaggia durante le ferie; è una segnalazione che due soci Marco Verga e Matteo Barontini ci hanno inviato e che porta alla luce uno spinoso problema che potremmo trovarci ad affrontare e che parte da una posizione della giurisprudenza in una sentenza di primo grado (Tribunale Bologna n. 774 del 6 ottobre 2015) successivamente solo parzialmente riformata (Corte Appello Bologna n. 932 dell’11 luglio 2017). Grazie alla condivisione dei nostri soci abbiamo sul tavolo un problema su cui sarà necessario riflettere. Un grazie a Marco e Matteo per la loro disponibilità e soprattutto per il problema posto, su cui sicuramente dovremo ritornare, perché apre alcune riflessioni anche in altri comparti merceologici. Alleghiamo a questa circolare anche le sentenze emesse dai giudici bolognesi (oltre a queste segnaliamo con analogo orientamento il Tribunale di Rovereto dell’8 marzo 2016) e, come diciamo sempre, meditate gente meditate.

*David Trotti e Maurizio Manicastrì
Coordinatori Nazionali del Centro Studi AIDP*

Rifiuto della Prestazione nei giorni Festivi

Di Marco Verga e Matteo Barontini

Alcune recenti sentenze hanno dichiarato illegittima l’obbligatorietà per i lavoratori turnisti di svolgere l’attività nei festivi.

Queste pronunce oltre ad essere per molti sensi antistoriche rischiano di mettere in pregiudizio importanti attività, comprese quelle nei servizi pubblici essenziali.

Già in data 7/1/2015 un dipendente turnista di una società privata operante nei servizi pubblici essenziale in Emilia Romagna ha notificato un ricorso ex art. 414 c.p.c. che contestava il **mancato godimento del riposo nelle giornate festive infrasettimanali**.

Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda del lavoratore, così come indicato nel dispositivo della sentenza.

- 1) Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente, in mancanza di adeguata giustificazione datoriale in termini oggettivi e soggettivi delle ragioni riferibili al servizio pubblico essenziale da prestare, ad astenersi dallo svolgimento della prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali;*

2) *Dichiara altresì che in presenza del provvedimento datoriale che giustifica in termini oggettivi e soggettivi del singolo lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali lo stesso ha diritto ad un riposo compensativo.*

Nessuna conciliazione è stata ritenuta raccogliabile dalla Parti e La Società ha proposto **appello**.

Un caso analogo ha interessato un'altra società in Toscana. Alcuni dipendenti **hanno chiesto che il Giudice accertasse il loro diritto ad astenersi dalla prestazione lavorativa in occasione di una giornata qualificata dalla legge come festività religiosa o civile** così come, secondo loro sancito, dalla Legge n. 260 del 1949.

Tale legge prevede che 12 giorni all'anno *“sono considerati giorni festivi agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici”*.

Il Tribunale, appoggiandosi su alcune sentenze della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. 22482/2016; in precedenza Cass. 5712/86; 9176/97; 16634/2005; 16592/2015) **ha ritenuto sussistere il diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dal lavoro in dette festività.**

Il Tribunale ha ritenuto che tale diritto non sia disponibile dalle Organizzazioni Sindacali e che non si possa fare ricorso all'analogia sui limiti al diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Tribunale non ha accolto neppure la tesi della società dell'assimilazione tra le attività lavorative del settore sanitario (Legge 520/1952) e quelle del settore dove si svolge altro servizio pubblico essenziale. Pertanto, secondo il Tribunale in presenza di una normativa specifica completa non è consentito ricorrere al procedimento analogico.

Conclusioni

In entrambi i casi il Tribunale non ha considerato la natura speciale del servizio pubblico essenziale nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione.

Se tale Giurisprudenza fosse comunque ritenuta corretta, si metterebbe in evidenza una grave carenza normativa che potrebbe mettere a rischio la continuità dei servizi, compresi quelli pubblici essenziali (eccetto quello sanitario che ha un apposito provvedimento normativo).